

PROVINCIA MONZA BRIANZA
13 aprile 2026
LA LEGGE 7 GENNAIO 2026, N.1
Problematiche applicative e casistiche

Relazione di Paolo Evangelista
Procuratore Regionale della Corte dei conti della Lombardia
sul tema:

**« La colpa grave tipizzata con la riforma ‘Foti’:
criticità applicative della legge n. 1 del 2026 »**

SCHEMA INTERVENTO

- I. La ‘nuova’ disciplina normativa della colpa grave prevista nella L. 1 del 2026
- II. La *ratio legis* e le finalità che il legislatore ha inteso cogliere
- III. Le rilevanti criticità ed incertezze interpretative con riferimento:
 - alla coesistenza di norme che disciplinano l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa (es. nel codice dei contratti pubblici)
 - all’individuazione della colpa grave nei casi di danni erariali conseguenti a **condotte materiali** e **non procedimentali/provvedimentali**: le prime pronunce del giudice contabile.

La ratio legis della riforma ‘Foti’:

- rendere l’amministrazione pubblica più efficiente**
- incrementare l’efficienza della Corte dei conti**

Nella relazione al Senato nella seduta di approvazione definitiva, il Senatore Zanettin ha riassunto in questi termini le finalità perseguite dal legislatore: *“La ratio legis è quella di rendere più snelli e sicuri per amministratori e dirigenti pubblici i procedimenti amministrativi”*. Ed ancora: *“Si sono peraltro levate voci critiche verso questa riforma, ma in questa fase storica e politica occorre soprattutto dare maggiore slancio alla macchina amministrativa. L'intervento normativo in esame serve proprio a rendere la Corte dei conti una magistratura al passo con i tempi, un'istituzione al servizio della buona amministrazione, capace di essere un volano e non un freno per il rilancio del Paese”*.

Un profilo significativo della riforma per contrastare la ‘**burocrazia difensiva**’ è costituito dal tentativo di tipizzare la colpa grave posto che, come affermato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024, **è l’incertezza circa l’effettiva declinazione giudiziale della gravità della colpa «a costituire uno degli aspetti più temuti dagli amministratori»**.

In definitiva il legislatore si è posto l’obiettivo di rendere meno labile il confine tra colpa lieve e colpa grave, **prevedendo una più puntuale perimetrazione della colpa grave**.

Dobbiamo chiederci a questo punto se vi è riuscito e se il dettato normativo è coerente con la ratio legis.

La tipizzazione della colpa grave: un tentativo ambizioso di definire un concetto giuridico indeterminato

Con la tipizzazione della colpa grave sembra evidente la finalità di **limitare la discrezionalità del giudice contabile** anche per rendere più prevedibili gli esiti del giudizio di responsabilità.

Il tentativo di definire la colpa è antico e può esser fatto risalire all'epoca dei giuristi di età post-classica che individuarono per primi in modo consapevole una graduazione in tale atteggiamento psicologico, distinguendo tra *culpa lata*, *culpa levis* e *culpa levissima* .

I giuristi di età tardoclassica definiscono la ***culpa lata*** (dalla quale discende il concetto di colpa grave) come «*Lata culpa est nimia negligentia, id est non intellegere quod omnes intellegunt*» (Ulpiano) o come «*Latae culpaе finis est non intellegere id quod omnes intellegunt*» (Paolo): il riferimento, dunque, è a un atteggiamento psicologico fortemente superficiale, che consiste nel **non considerare ciò che è evidente alle persone di media diligenza, con la conseguenza che tale elemento psicologico è stato considerato prossimo al dolo**. Nell'ambito del **diritto civile** numerosi sono i richiami del codice al concetto di colpa grave (art. 1229, comma 1, art. 1713, art. 2236, art. 2104) ma le norme in questione non offrono **mai una definizione** di colpa né di colpa grave, **lasciando all'interprete l'individuazione dei presupposti al ricorrere dei quali sia possibile riconoscere, caso per caso, tale atteggiamento violativo del dovere di diligenza**.

Solo in sede **penale** con l'art. 43 c.p. la condotta è colposa «*quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa cd. generica) , ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa cd. specifica)*»;

Il diritto penale tuttavia non reca distinzioni di **grado della colpa**..

LA 'TIPIZZAZIONE DELLA COLPA GRAVE'

Art. 1 – Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo **o colpa grave**, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. **Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.**

LE 4 FIGURE SINTOMATICHE DI COLPA GRAVE 'TIPIZZATE'

- 1) La manifesta violazione delle norme di diritto**
- 2) Il travisamento del fatto**
- 3) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento**
- 4) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.**

Le modifiche alla legge 14 gennaio 1994 n.20.
LE 4 FIGURE SINTOMATICHE DI COLPA GRAVE 'TIPIZZATE'
La manifesta violazione delle norme di diritto

La manifesta violazione delle norme di diritto

«Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste **la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili** si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'**inescusabilità e della gravità dell'inosservanza**»

Il legislatore ha cercato di 'adattare' la disciplina normativa della responsabilità civile dei magistrati (legge n. 117 del 1988) dove si parla di «*legge*» alla responsabilità amministrativa per danno erariale dove vi è il riferimento a '*norme di diritto*'

Cosa si intende per le norme di diritto : nozione più ampia delle fonti legislative (eurounitarie o costituzionali) in quanto include anche i principi generali dell'ordinamento e le fonti del diritto secondarie (regolamenti).

NON include, secondo i primi orientamenti in dottrina (Cimini) linee guida, *soft law*, raccomandazioni, prassi amministrative.

La manifesta violazione delle norme di diritto

L'errore inescusabile

«Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste **la violazione manifesta** delle **norme di diritto applicabili** si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'**inescusabilità** e **della gravità dell'inosservanza**»

Premesso che **rimane** (ne poteva essere escluso) **il potere discrezionale del giudice nel valutare**, nel caso concreto, la 'gravità'/ inescusabilità dell'inosservanza o la manifesta violazione delle norme di diritto applicabili, dobbiamo evidenziare quali **sono i criteri di valutazione** a cui deve attenersi la Procura contabile in sede istruttoria ed il giudice contabile nella fase decisoria.

Gli orientamenti consolidati della giurisprudenza della Corte dei conti

(*ex multis*) **C.conti, sez. III App, 6 ottobre 2025, n. 149**

La valutazione ex ante :

«L'apprezzamento demandato al Collegio, quindi, consiste in **un giudizio prognostico ex ante**, alla luce degli strumenti di conoscenza ed esperienza di cui i soggetti potevano disporre nel momento in cui hanno agito e con una considerazione globale e non atomistica di tutti gli elementi di fatto e di diritto ricorrenti nel caso concreto...tenuto conto delle circostanze organizzative, ambientali e personali che hanno condizionato il loro comportamento asseritamente produttivo di danno»

La manifesta violazione delle norme di diritto

L'errore inescusabile (segue)

(*ex multis*) C.conti, sez. III App, 6 ottobre 2025, n. 149

La valutazione dell'elemento psicologico: **la cd. concezione normativa**.

«*In proposito, poi, pare utile richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. II App., sent. n. 643/2014), del Consiglio di Stato (ex multis, sent. n. 1320 del 2013) e della Corte di cassazione (ex multis, sentenza n. 16237/2013), che ha ormai da tempo rimeditato la tradizionale concezione psicologica della colpa, quale nesso psichico tra agente e fatto materiale, per approdare, conformemente anche alla dottrina e giurisprudenza sia civilistica che penalistica, ad una diversa ricostruzione di matrice normativa, che si traduce in un giudizio di rimproverabilità per una condotta anti-doverosa, che era possibile non assumere rispettando le norme cautelari, ...regolanti la fattispecie concreta. Secondo detta concezione normativa, occorre avere, altresì, riguardo, come parametro soggettivo della valutazione, alle caratteristiche dell'agente, le cui condotte devono conformarsi, più che al tradizionale e astratto riferimento al bonus pater familias, al parametro dell 'homo ejusdem professionis et condicionis, ovvero al modello di soggetto che svolge paradigmaticamente una determinata attività»*

Il riferimento pertanto è alla **cd colpa professionale** nel senso che “*Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata*” (1176, comma 2, c.c.) .

La diligenza richiesta quindi non è quella dell'uomo medio ovvero del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176 c.c. primo comma.

LE FIGURE SINTOMATICHE DI COLPA GRAVE 'TIPIZZATE'

La responsabilità civile dei magistrati: art. 2, comma 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117
«costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».

Il travisamento del fatto : mentre per il giudice tale nozione attiene alla valutazione della prova versata nel processo nella responsabilità amministrativa, disciplinata dalla legge n. 1 del 2026, questa categoria potrebbe essere ricondotta alla cd. figura sintomatica **dell'eccesso di potere**, nella misura in cui l'erronea percezione del fatto incide sulla correttezza dell'azione amministrativa e sulla legittimità dell'esercizio del potere.

- **L'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento**

- **La negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.**

Criticità: la coesistenza nell'ordinamento di altre norme che disciplinano la colpa grave - il codice dei contratti pubblici

Nella riforma Foti manca un coordinamento con il Codice dei contratti pubblici che, all'art. 2 (relativo al principio della fiducia) fornisce **una diversa definizione di colpa grave nel settore degli appalti pubblici**, per cui la predetta norma, pensata dallo **stesso legislatore** nel 2023, sempre al fine di arginare la cosiddetta paura della firma, rischia oggi di essere asimmetrica e comunque più severa rispetto al regime generale di responsabilità ridefinito con la 'riforma'.

E' lecito quindi domandarsi, **in assenza di abrogazione espressa**, quale sia la definizione di colpa grave a cui ci si deve riferire in materia di contratti pubblici.

Art. 2, comma 3, codice contratti pubblici: *«Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».*

La definizione del perimetro della colpa grave nel codice dei contratti pubblici: la grave violazione di auto-vincoli amministrativi

Con riferimento alla *violazione degli autovincoli amministrativi* possiamo riscontrare dei riferimenti sia nella giurisprudenza del giudice amministrativo che del giudice contabile.

In particolare *ex multis* possiamo richiamare la decisione n. 7595 del 2019 della sez. III del **Consiglio di Stato** secondo cui «*L'autovincolo, com'è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che la l'amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell'autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentale finalizzata alla par conditio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti.*»

.

La definizione del perimetro della colpa grave: la grave violazione di auto-vincoli amministrativi

In C.conti sez. III centrale d'appello n. 288/2021 viene così affermato:

«...l'operato della commissione giudicatrice integra appieno una condotta gravemente negligente ...data l'inescusabile violazione delle prescrizioni della legge speciale (bando di concorso) e delle regole minime di prudenza esigibili nei confronti dei predetti in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

*In specie, gli odierni appellanti sono rimasti inosservanti **ai vincoli che l'Amministrazione nell'adottare il bando di concorso si è autoimposta** ...così agendo in palese conflitto con gli ordinari canoni di buona e imparziale amministrazione.»*

La definizione del perimetro della colpa grave:
le criticità interpretative del nuovo codice dei contratti pubblici

Non poche criticità si possono riscontrare nella prima parte del testo del comma 3 dell'art. 2 laddove viene precisato che «*Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa **costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza...***» .

Innanzitutto viene utilizzata la congiunzione «**nonché**» tra i due periodi che non è una congiunzione dichiarativa o esplicativa, ma sta a significare “*ed inoltre*” [rileggere] e quindi è possibile configurare un'autonoma fattispecie di colpa grave per “*la violazione (tout court) di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi*”.

Da una **interpretazione letterale** del testo normativo si può evincere che la violazione di norme di diritto o di autovincoli amministrativi, oltre a configurare l'adozione di atti illegittimi, comporta sic et simpliciter **automaticamente** la previsione di una condotta gravemente colposa ?

La definizione del perimetro della colpa grave:
le criticità interpretative della riforma Foti e del nuovo codice dei contratti pubblici

*“Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal **riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti** o a pareri delle autorità competenti”* .

Sul punto va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza contabile ha da sempre escluso il ricorrere della colpa grave nelle ipotesi di complessità della normativa vigente e di oscillazioni giurisprudenziali (ESEMPIO NUOVO OSPEDALE DI TRENTO)

Resta problematico però, individuare con certezza i casi in cui si possa riferire il carattere di **prevalenza** ad un orientamento giurisprudenziale, non essendo chiarito se la prevalenza vada individuata in rapporto ad una proporzione numerica tra pronunce (ed in questo caso, sarebbe prevalente un indirizzo giurisprudenziale seguito nel 50% + 1 dei casi o sarebbero necessarie proporzioni più elevate?), oppure al grado dell’organo che ha espresso l’orientamento (e, in tale ipotesi, quante pronunce delle Sezioni territoriali pareggiano una pronuncia delle Sezioni di appello?).

La definizione del perimetro della colpa grave:

le criticità interpretative della riforma Foti e del nuovo codice dei contratti pubblici (segue)

“Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti” .

Il riferimento alle autorità competenti lascia margini di dubbio sull’individuazione degli organi che possano iscriversi a pieno diritto tra le autorità competenti al rilascio di pareri.

Attività consultiva della Corte dei conti

ANAC

AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Avvocatura dello Stato

La valenza di un parere fornito da un avvocato del libero Foro

Criticità: la coesistenza nell'ordinamento di altre norme che disciplinano la colpa grave - il codice dei contratti pubblici

Soluzioni interpretative in assenza di una abrogazione espressa di norme da parte del legislatore:

- La legge n. 1 del 2026 costituisce una disciplina generale sulla responsabilità amministrativa per danno erariale che può essere derogata da una disciplina normativa speciale dettata in materia di contratti pubblici

Critica: non è ragionevole e conforme a Costituzione prevedere una diversa disciplina normativa nel settore dei contratti pubblici rispetto alle altre fattispecie di responsabilità amministrativa

- Le discipline normative della riforma Foti e del codice dei contratti **si integrano** (Police, Cimini) : in questo modo a) si supera per il problema della imputazione di responsabilità 'automatica' per violazione delle norme di diritto in materia di contratti pubblici perché si deve tener conto della violazione **manifesta** delle norme di diritto applicabili (Legge n. 1 del 2026); b) laddove si parla di «*palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele*», è possibile invocare la cd. colpa generica e contestare anche la condotta 'materiale' causativa di danno erariale (ad esempio l'errore di esecuzione di calcoli strutturali di una costruzione).

Critica: il richiamo alla colpa generica non è coerente con le intenzioni della riforma Foti di prevedere una elencazione tassativa e tipizzata di colpa grave

Criticità: il riferimento all'attività procedimentale/provvedimentale

Nella riforma Foti si parla di *violazione manifesta di norme di diritto applicabili*, di *affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento* o di *negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento*.

Ma *quid iuris* in fattispecie di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguenti ad attività/condotta ‘materiale’ in violazione di regole tecniche **non giuridiche** o “**di diritto**”, ad esempio come nel caso del crollo di un ponte per errore di calcolo del progettista (*leges artis*) o di malpractice sanitaria o di uso imperito di un arma da fuoco di un appartenente alle Forze di Polizia o di culpa in vigilando od omesso controllo (ad es. di insegnanti, ispettori, dirigenti).

La responsabilità da malpractice nel settore sanitario: un altro caso in cui può essere prospettata la tesi dell'applicazione della disciplina speciale che prevale su quella generale (*Lex specialis derogat legi generali*)

La legge n. 24/2017 (c.d. “Legge Gelli Bianco”) introduce specifiche disposizioni “**in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie**”, come espressamente annuncia la rubrica della stessa legge: sicché tale legge, recando la disciplina della responsabilità amministrativa dei sanitari (artt. 9 e ss.), deve essere certamente intesa quale norma “speciale”.

Criticità: il riferimento all'attività procedimentale/provvedimentale

Le diverse soluzioni interpretative

Le soluzioni interpretative prospettate per ovviare alla 'lacuna' della riforma Foti che si limita a definire la colpa grave conseguente ad attività procedimentale/provvedimentale.

- 1) La legge speciale prevale su quella generale : art. 2 del codice dei contratti pubblici, legge Bianco Gelli per gli esercenti delle professioni sanitarie
- 2) “Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili”: facendo leva sulla categoria della manifesta violazione di una norma di diritto si evidenzia che il codice civile contiene svariate disposizioni che fanno riferimento all'obbligo di diligenza del lavoratore, che puniscono la colpa grave del prestatore d'opera, che impongono lealtà e diligenza nell'adempimento e, ancora, che prevedono ipotesi di responsabilità degli amministratori di società pubbliche. Sicchè, in sostanza, le disposizioni civilistiche dettate in materia ben potrebbero essere adesso utilizzate **per ritenere che la responsabilità amministrativa sussista anche in caso di comportamenti o di attività materiali gravemente colposi che cagionino un danno all'Erario.**

Le diverse soluzioni interpretative (segue)

3) La tesi dell'interpretazione “costituzionalmente orientata”.

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia, sent. n. 41/2026

“un'interpretazione “costituzionalmente orientata” impone, onde evitare conflitti con svariate previsioni costituzionali (in particolare con gli artt. 3 e 24 della Costituzione) di considerare la nuova tipizzazione, particolarmente restrittiva, della colpa grave, limitata all'attività “provvedimentale” della Pubblica Amministrazione. [...]. L'opposto approccio interpretativo comporterebbe, quale inevitabile conseguenza, l'improponibilità di gran parte delle azioni esercitabili dalla Corte dei conti in caso di “comportamenti” dannosi”: sicché “è da ritenere che una conseguenza così drastica (non dichiarata dal legislatore) fuoriesca dalla ratio della L. 1/2026, dichiaratamente ispirata a vincere la c.d. “paura della firma” (vera o presunta) in capo ai dipendenti pubblici, ciò che nulla ha a che vedere con fattispecie comportamentali”

Criticità: il riferimento all'attività procedimentale/provvedimentale

Le diverse soluzioni interpretative (segue)

4) La tesi secondo cui è impossibile accedere ad un'interpretazione "costituzionalmente orientata".
C. conti, Sez. Puglia, ord. 25 febbraio 2026, n. 11, con la quale è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di compatibilità della definizione di colpa grave introdotta dalla l. n. 1/2026 con gli artt. 3, 32, 97, comma 3, della Costituzione italiana.

Oggetto del giudizio è una fattispecie di medical malpractice prima della Legge Bianco Gelli e quindi in assenza di una disciplina normativa 'speciale' che potesse derogare quella generale dettata dalla riforma Foti.

«In buona sostanza, il Legislatore, intervenendo sul regime generale della responsabilità amministrativa, ha in realtà, con riferimento al requisito psicologico, ristretto l'ambito di applicazione ad una limitata categoria di condotte, determinando così un vuoto di tutela rispetto alle garanzie di rispetto del principio di buon andamento con riferimento ad un'altra ampia gamma di attività in cui si estrinseca l'agire pubblico».

Osservazioni: l'art. 12 delle pre leggi precisa che «*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*» Limiti ad una interpretazione costituzionalmente orientata – giurisprudenza creativa : il giudice 'crea' la legge anziché limitarsi ad applicarla

CONCLUSIONI

Non ci si può nascondere che anche precisando il concetto di colpa grave e, segnatamente, precisando (o *recte* cercando di precisare) le ipotesi in cui la colpa non ricorre, l'incertezza degli operatori non può venir definitivamente meno.

Soprattutto perché, concretamente, agire in un quadro normativo in continuo mutamento, composto da disposizioni a volte contraddittorie e quasi sempre non piane porta ad un costante rischio nell'esercizio dei propri compiti.

E' bene al riguardo ricordare che una tutela preventiva si attua in primo luogo col dare alla pubblica amministrazione un buon ordinamento ed un buon ordinamento è tale dal punto di vista **dell'organizzazione degli enti e degli uffici amministrativi** e dal punto di vista della **disciplina della loro attività**.

In sintesi “*La prima garanzia di una buona amministrazione è una buona legislazione*”, come già sottolineava negli anni Cinquanta del secolo scorso Enrico Guicciardi, un illustre amministrativista, cosa che non mi sembra di cogliere nel dettato normativo della riforma Foti oggetto della relazione.

Grazie per l'attenzione.

